DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMPUGNAZIONE DELLE SENTENZE CONTUMACIALI E DEI DECRETI DI CONDANNA

Art. 2

Modifiche all'articolo 157 del codice di procedura penale

All'articolo 157 del codice di procedura penale dopo il comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente: "8-bis. Le notificazioni successive sono eseguite, in caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, mediante consegna ai difensori.". All'articolo 161 del codice di procedura penale dopo il comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente: "4-bis. In caso di nomina di difensore di fiducia ai sensi dell'articolo 96, le notificazioni alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato, che non abbia eletto o dichiarato domicilio, sono eseguite mediante consegna ai difensori.".

Versione in vigore dal 23 febbraio 2005, non più in vigore dal 24 aprile 2005 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna
Estremi	Decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2005

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-impugnazione-delle-sentenze/art-2-modifiche-all-articolo-157-del-codice-di-procedura-penale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it